

Monitoraggio parlamentare e normativo per l'Information Technology

(n. 6 – 25 settembre 2018)

Azione di classe

E' all'esame in sede referente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati la proposta di legge A.C. n. 791, "Disposizioni in materia di azione di classe", dell'on. Angela Salafia (M5S) e altri. Relatore è l'on. Fabiana Dadone (M5S). Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 24 settembre 2018.

La proposta di legge A.C. 791 interviene sull'azione di classe, disciplinata dall'art. 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), con la finalità di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo - attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti - sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere (cfr. Relazione illustrativa della proposta di legge).

L'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action) è attualmente disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall'articolo 140-bis. L'azione è attualmente così configurata:

- le finalità dell'istituto sono la tutela dei diritti individuali dei consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea ("diritti individuali omogenei") nonché la tutela di interessi collettivi (comma 1);
- con l'azione si fa valere la violazione di diritti contrattuali (es. diritti fondati su un contratto sottoscritto per adesione da una pluralità di consumatori) o di diritti omogenei comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (es. diritto al risarcimento danni da prodotto difettoso) o servizio (a prescindere da un rapporto contrattuale) o di diritti omogenei violati da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette (comma 2);
- l'oggetto dell'azione è l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori (comma 2);
- la legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini consumatori («ciascun componente della classe») anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino (comma 1);
- è possibile per altri consumatori aderire all'azione di classe; l'adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

L'A.C. 791, composto da 6 articoli, reca modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del codice per ricondurre alla disciplina generale l'azione di classe, attualmente disciplinata dal Codice del consumo (v. sopra). A tal fine il provvedimento introduce nel codice di procedura civile il nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies) e nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il nuovo titolo V-bis.

Il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione Giustizia ripropone integralmente quello della proposta di legge A.S. 1950, approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (A.C. 1335, Bonafede), il cui iter si è interrotto al Senato.

In sintesi, il provvedimento prevede:

- lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile;
- l'articolazione del procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, l'ultima, relativa alla liquidazione, con decreto del giudice delegato, delle somme agli aderenti alla classe;
- l'ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate;
- il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello);
- la disciplina dell'adesione all'azione di classe (con la nomina di un apposito giudice delegato alla procedura) con la possibilità di aderire sia prima che dopo la sentenza che accoglie l'azione;
- l'ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive;
- la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della c.d. quota lite;
- l'ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura.